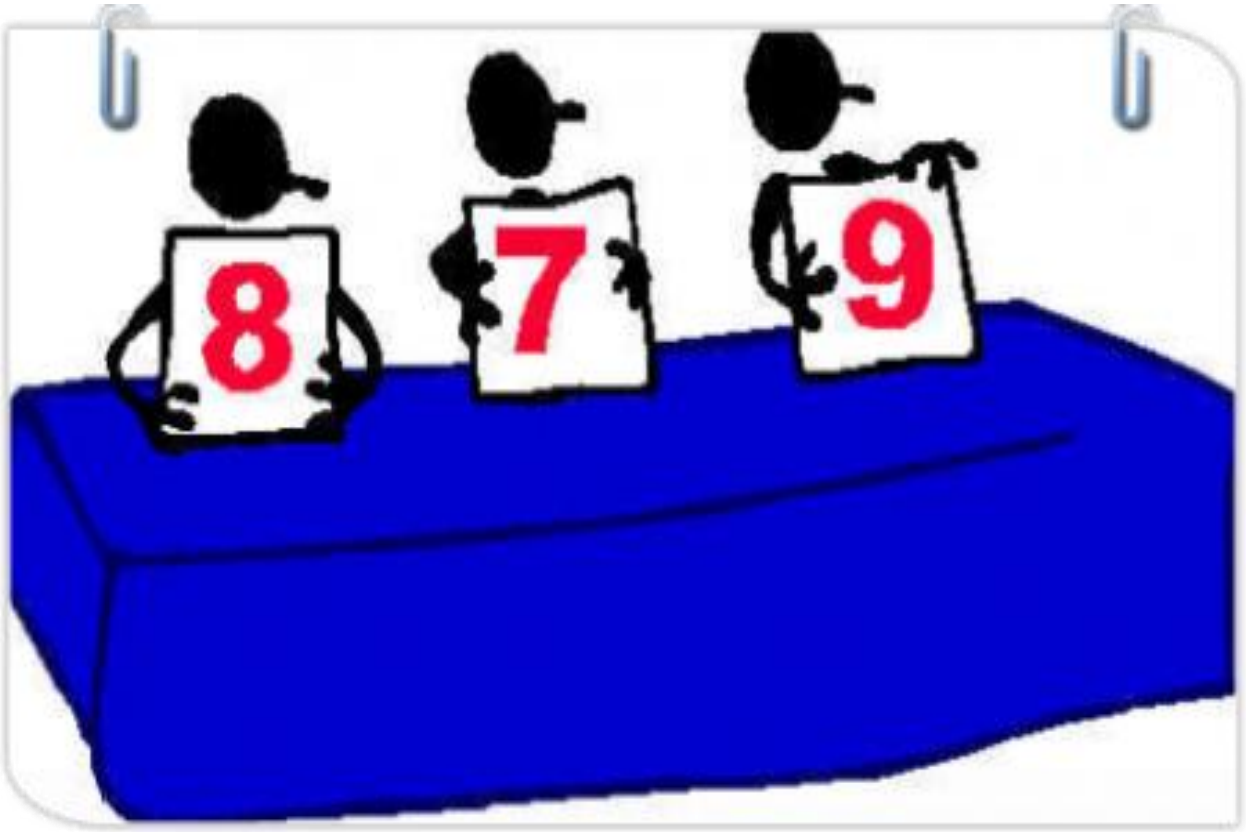
ISTITUTO COMPRENSIVO "MAZZINI"

VALUTAZIONE
ESAMI DI STATO



AMMISSIONE ALL'ESAME DISTATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali o paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n.249/1998;
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza, e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno, e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di classe dovrà formulare un giudizio globale che, coerentemente al giudizio espresso in decimi, attesti il livello di maturità, di conoscenze e abilità raggiunto dallo studente. Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 74/2017 coloro che compiano, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. La domanda di ammissione va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI (art. 7 del decreto legislativo n.62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato.

LA COMMISSIONE D'ESAME

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze; mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D'ESAME

Le funzioni di Presidente della commissione, ai sensi del DDL 62/2017 sono svolte dal Dirigente Scolastico. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica le funzioni sono svolte da un docente collaboratore individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.

RIUNIONE PRELIMINARE E CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

L'articolo 5 del decreto ministeriale n. 741/2017 precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Spetta al Dirigente Scolastico comunicare al Collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte che devono essere svolte in tre giorni e del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. I candidati esterni sono assegnati alle sottocommissione tenuto conto del numero degli alunni e della seconda lingua comunitaria studiata. I candidati privatisti con disabilità certificata vengono assegnati alla commissione in cui sia presente un docente di sostegno.

Durante la riunione preliminare, la commissione individua un coordinatore all'interno di ciascuna sottocommissione. In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui. Spetta alla commissione predisporre le tracce delle prove d'esame in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse. Individua inoltre gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. Stabilisce, infine, i criteri per l'assegnazione della lode.

LE PROVE D'ESAME

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Le prove relative predisposte dalla commissione sono pertanto tre:

1. **Prova di italiano** intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni si propone alla commissioni di predisporre almeno tre terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie:

- ✓ Testo narrativo o descrittivo
- ✓ Testo argomentativo
- ✓ Comprensione e sintesi del testo

La prova può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia. Nel giorno calendarizzato la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Nel corso della prova i candidati potranno utilizzare il dizionario di lingua italiana.

Durata della prova ore 4

2. **Prova relativa alle competenze logico-matematiche** intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni Nazionali (numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni). Le commissioni predispongono almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

- ✓ Problemi articolati su una o più richieste
- ✓ Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Nel giorno calendarizzato la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

Nel corso della prova si potranno utilizzare: calcolatrice, riga, squadra compasso.
Durata della prova ore 3

3. **Prova scritta relativa alle lingue straniere** che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria. Le Commissioni predispongono almeno tre tracce costruite sulla base dei due livelli di riferimento scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

- ✓ Questionario di comprensione di un testo
- ✓ Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
- ✓ Elaborazione di un dialogo
- ✓ Lettera o email personale
- ✓ Sintesi di un testo

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata.
Nel corso della prova di Lingua Inglese e Francese/Spagnolo i candidati potranno utilizzare il dizionario bilingue di lingua straniera.
Durata della prova 4 ore
CRITERI PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Il voto relativo a ciascuna prova scritta d'esame, con esclusione della Prova Nazionale, si fa riferimento alle griglie di valutazione delle prove scritte allegate al presente documento.
CRITERI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE
Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle conoscenze e competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Il candidato potrà presentare una tesina su un argomento a carattere interdisciplinare o un percorso tematico in cui risultino collegate le diverse discipline del curricolo, oppure un argomento da lui indicato. La Commissione esaminatrice assumerà tutti i possibili accorgimenti per mettere il candidato a proprio agio, in modo che possa esprimere al meglio delle sue capacità. Ciò non esclude che gli esaminatori possano intervenire con richieste tendenti ad ottenere chiarificazioni ed approfondimenti, sia a svolgere l'esposizione verso tematiche sulle quali si intenda saggiare la preparazione del candidato, evitando però un repertorio di domande e risposte prive di collegamento. Qualora il candidato si dimostri incapace di procedere autonomamente nella propria esposizione, saranno gli esaminatori a rivolgergli domande che gli permettano di dimostrare il proprio sapere e il livello di maturità raggiunto. In caso di candidati in forte difficoltà, il colloquio potrà consistere nelle risposte a quesiti strutturati in modo tale da richiedere risposte brevi e non particolarmente articolate o nell'esposizione di esperienze personali. Non necessariamente il colloquio dovrà riguardare tutte le materie e coinvolgere tutti i docenti. Si cercherà di dare spazio maggiore alle discipline per cui non siano previste prove scritte. Nel corso del colloquio i candidati potranno presentare o fare riferimento agli elaborati prodotti nel corso dell'anno (tavole di Tecnologia o Arte, cartelloni, ricerche…). Per gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

Il voto finale viene determinato secondo quanto specificato nell'articolo 8 del Decreto Legislativo n.62/2017, che modifica sostanzialmente le modalità di attribuzione del voto finale. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata, sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera (inglese e Francese/spagnolo) viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, ottenuto dalla media delle due prove. L'esito dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo è determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un voto unico, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo conto sia degli esiti delle prove d'esame, sia del percorso triennale. L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE

- Voto di ammissione non inferiore ai 9/10
- Voto finale d'esame 10/10 (anche se scaturito da arrotondamento)
- Valutazione in crescendo conseguita nel percorso scolastico triennale
- Particolare brillantezza manifestata nel colloquio orale (disinvoltura, approfondimento delle conoscenze, spirito critico)
- Votazione non indispensabile a 10/10 in ciascuna prova d'esame

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

L'art. 11 del D. Lgs 62/57 stabilisce che l'ammissione alla classe successiva o all'esame del primo ciclo viene effettuata tenendo conto del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Alunni con disabilità:

- Partecipano alle prove Invalsi
- Eventuali misure dispensative (tempi più lunghi) o compensative (per le sole prove INVALSI) predisposte sulla base del PEI e tali da risultare "idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali" (comma 6), adattamento della prova, assistenza durante le prove o, in casi eccezionali, esonero
- Eventuali prove d'esame differenziate predisposte sulla base del PEI e tali da risultare "idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali" (comma 6)
- Utilizzo di attrezzature e sussidi didattici (nota MIUR 1865/17 e D.Lgs 66/17)

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del diploma finale. Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 62/2017. Per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di

secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione regionale, ai soli fini dell'acquisizione di altri crediti formativi.

Alunni con DSA

- Partecipano alle prove Invalsi
- Eventuali misure compensative in rapporto al P.D.P.
- Utilizzo di strumenti, anche informatici, compensativi indicati nel P.D.P. e dei quali hanno fatto uso durante l'anno scolastico
- Tempi più lunghi nell'esecuzione delle prove
- Valutazione in linea con il piano personalizzato seguito
- Dispensa dalla prova scritta delle lingue straniere (la sottocommissione, in sede di esame di Stato, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta)

Nel diploma finale, rilasciato sia agli alunni con disabilità che agli alunni con BES che superano l'esame del primo ciclo (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Alunni con BES

In base alla nota ministeriale prot. N° 3587/14 che integra la C.M. n° 48/12, gli alunni con BES potranno usufruire, nelle prove d'esame, delle misure compensative previste dal loro P.D.P. Sono espressamente vietate tutte le misure dispensative. La dispensa dalla prova di lingue straniere prevista per disabilità e DSA non è estesa ai BES.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. E' redatta in sede di scrutinio finale (II quadrimestre) e rilasciata agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria (soltanto ai candidati che hanno superato l'Esame di Stato). I modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e i principi generali fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata ai candidati privatisti.

LE PROVE INVALSI

Come previsto dal D.Lgs. n.62/2017 e dal successivo DM n. 741/2017, la partecipazione alle prove Invalsi costituisce requisito di ammissione all'esame di Stato di I grado. Per essere ammessi all'esame, è sufficiente la sola partecipazione alle prove, indipendentemente dall'esito delle medesime che, pertanto non inciderà sulla media da cui scaturisce il voto finale. Le prove si svolgono al computer, in un arco temporale che va dal 4 al 21 aprile 2018. Costituendo una novità assoluta, le prove CBT sono state strutturate utilizzando metodologie e strumenti tali da offrire agli alunni la possibilità di conseguire risultati positivi. A tal motivo è stato incrementato il tempo delle prove: italiano 90 minuti; Matematica

90 minuti; Inglese 90 minuti e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. I contenuti della prova d'Italiano e della prova di Matematica sono i medesimi di quelli delle prove degli anni passati. Quanto alla prova di Inglese, i contenuti sono in linea con quanto previsto dal Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue, livello A1 e A2. Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva (art. 7 comma 4) per l'espletamento delle prove. I livelli conseguiti da ciascun alunno nelle prove di italiano, matematica e comprensione della lingua inglese, sono allegati a cura dell'INVALSI, alla certificazione delle competenze. Le prove supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.
Approvato nella seduta del Collegio docenti in data 14/05/2018